



# Città di Narni

(Provincia di Terni)

Area di Azione 4<sup>a</sup> Organizzazione del Territorio e Lavori Pubblici  
**Area Dipartimentale Gestione e Organizzazione Territorio**  
Via del Campanile, 1 - 05035 Narni (Terni) tel. 0744 7471 fax 0744 715270

## **Bando per la ricerca di Professionisti abilitati per la formazione della “Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio” da costituirsi in Comune di Narni in ottemperanza all’art. 112 della L.R. 1/2015 e al Regolamento Edilizio vigente.**

Narni, 20-03-2015

L’Amministrazione comunale, in attuazione di quanto previsto nella Variante al Regolamento Edilizio, approvata con Del. di C.C. n° 35 del 29 aprile 2009 e pubblicata sul Supplemento Ordinario n° 2 al BUR n° 39 del 2 settembre 2009, intende procedere alla nomina della nuova Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all’art. 112 della L.R. 1/2015 “Testo Unico governo del territorio e materie correlate” (ex art. 4 L.R. 4/2004 e s.m.i.).

Per tale fine si ripone particolare fiducia nell’operato degli Ordini e Collegi professionali affinché vogliano dare la massima visibilità al presente Bando presso i propri iscritti.

### **1- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

I professionisti abilitati ed interessati ad una eventuale nomina, sono invitati a presentare la propria candidatura indirizzandola a:

**Comune di Narni, Area Dipartimentale Gestione e Organizzazione del Territorio, Via del Campanile, 1 – 05035 Narni –TR-**.

La candidatura potrà essere espressa, inviandola, indifferentemente, mediante i rispettivi Ordini o Collegi di appartenenza, direttamente tramite posta ordinaria, raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: [comune.narni@postacert.umbria.it](mailto:comune.narni@postacert.umbria.it) o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza dei Priori, 1.

Le candidature, consegnate secondo una delle modalità sopra riportate, dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del 15/05/2015. Le candidature pervenute dopo tale data non verranno prese in considerazione. L’Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità per il mancato recapito delle istanze entro il termine suddetto.

Ogni candidatura dovrà essere presentata utilizzando il fac-simile disponibile presso gli Uffici dell’AD Gestione e Organizzazione del Territorio o scaricabile dal sito internet del Comune, corredata, oltre che dai dati personali, anche dal curriculum professionale, nel quale dovranno essere indicati:

- il titolo di studio posseduto;
- l’esperienza posseduta;
- ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

I candidati alle nomine di Esperti in materia di Beni Ambientali e architettonici **devono obbligatoriamente esser iscritti nell’elenco Regionale** appositamente costituito ed approvato, pubblicato da ultimo come VIII aggiornamento Elenco regionale esperti sul BUR n°33 del 09/07/2014.

Gli interessati, ciascuno per la propria disciplina, dovranno possedere comprovata competenza nelle materie attinenti all’architettura, all’ingegneria, all’urbanistica, all’attività edilizia in genere, all’ambiente, al paesaggio, allo studio ed alla gestione dei suoli.

### **2- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

In base all'art. 2.2.6 del vigente Regolamento Edilizio, come modificato con Del. di C.C. n° 35 del 29/04/2009 la Commissione, organo collegiale tecnico, consultivo, sarà composta:

1) dal Dirigente dell'Area Dipartimentale Gestione e Organizzazione del Territorio o suo delegato;

da cinque professionisti nominati dal Consiglio Comunale così individuati:

2) un ingegnere civile o edile;

3) un architetto;

4) un geometra;

5) un dottore agronomo;

6) un geologo;

I suddetti professionisti dovranno essere iscritti ai rispettivi Albi o Collegi professionali, ad eccezione che gli stessi siano dipendenti pubblici. Il Consiglio Comunale nominerà anche un membro supplente per ciascuna figura professionale.

La Commissione sarà inoltre composta da:

7-8) due esperti, di cui uno in materia di beni ambientali e uno in materia di beni architettonici, scelti nell'apposito Elenco regionale di cui sopra. Il Consiglio Comunale nominerà anche due membri supplenti aventi i medesimi requisiti di iscrizione nell'Elenco regionale.

La Commissione verrà integrata da:

9) un tecnico, esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, indicato dalle associazioni di diversamente abili, rappresentate nel Comune;

10) da un tecnico esperto in temi ambientali, indicato dalle Associazioni ambientaliste rappresentate nel Comune.

### 3- NOMINA DELLA COMMISSIONE

La scelta dei componenti la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio avverrà, da parte del Consiglio Comunale, tenendo conto del Curriculum presentato da ogni singolo professionista dimostrante la sufficiente esperienza e capacità professionale in materia, maturata nel corso delle esperienze lavorative e di servizio.

Ogni candidato ai fini dell'accettazione della designazione, dovrà, inoltre, certificare di essere in regola con i criteri di cui al comma 14 dell'art. 2.2.6 del Regolamento edilizio e cioè di godere dei diritti in tema di eleggibilità, di non incompatibilità e di decadenza vigenti per i consiglieri comunali.

Si precisa che ai membri della Commissione spetta **esclusivamente** un gettone di presenza corrispondente a quello percepito dai Consiglieri Comunali esclusa qualsiasi altra forma di compenso o di rimborso.

La composizione e la nomina della Commissione avverrà, ulteriormente, secondo quanto previsto dall'art. 2.2.6 del RE che, per comodità, si espone di seguito:

<p><b>Art. 2.2.6</b> <b>Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio - composizione e nomina</b></p> <p>(...)</p> <p>6. Non possono essere contemporaneamente membri della Commissione tecnici che sono in associazione professionale tra di loro o professionisti che lavorano o collaborano nel medesimo studio tecnico.</p> <p>7. Ai fini delle pari opportunità almeno il venticinque per cento dei commissari deve essere di sesso femminile.</p> <p>8. Il Dirigente di cui al n. 1, del comma 2, può designare, con apposito provvedimento, un suo sostituto ovvero può</p>	<p>delegare la partecipazione, anche di volta in volta, ad un tecnico dipendente dalla propria Area funzionale.</p> <p>9. Per le finalità di cui:</p> <p>a. all'articolo 8 della L. R. 1/2004;</p> <p>b. all'articolo 4, comma 2, lett. c), della L. R. 1/2004;</p> <p>c. all'articolo 4, comma 3, della L. R. 1/2004;</p> <p>possono partecipare alle sedute, in qualità di uditori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- un tecnico rappresentante dell'Area Lavori Pubblici;</li><li>- l'assessore con delega ai Lavori Pubblici;</li><li>- l'assessore con delega all'urbanistica.</li></ul> <p>10. Funge da Segretario della C.P.A. un dipendente dell'Area funzionale preposta all'attività edilizia dei privati designato, anche di volta in volta, dal relativo Dirigente. La funzione di relatore dei progetti sottoposti all'esame della Commissione è svolta, di norma, da uno o più tecnici dipendenti della stessa Area ovvero dal Responsabile del procedimento.</p>
--	---

<p>11. I commissari individuati al comma 2, con i numeri 2-3-4-5-6- 7-8 sono considerati membri elettivi con diritto di voto e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale e comunque sino alla nomina dei nuovi membri da parte del Consiglio, salvo dimissioni.</p> <p>12. In caso di rinuncia o dimissioni di uno o più commissari considerati elettivi, si dovrà procedere alla tempestiva sostituzione seguendo la stessa procedura della nomina. In attesa della nomina il posto vacante concorre comunque alla determinazione della validità delle sedute.</p> <p>13. I commissari considerati elettivi sono dichiarati decaduti qualora risultino assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, ovvero per cinque sedute nell'arco di dieci riunioni. In tali casi si applica la disposizione del comma precedente.</p> <p>14. I commissari considerati elettivi, ai fini dell'accettazione della designazione, devono adempiere a quanto stabilito dalla specifica regolamentazione comunale.</p>	<p>Gli stessi, indipendentemente dalla rappresentanza in base alla quale sono stati designati, non possono essere riconfermati come membri della Commissione successiva.</p> <p>15. Qualora il ruolo o la qualifica di un commissario di diritto venga soppressa o unificata o comunque modificata, dall'Amministrazione competente, il posto resosi vacante non concorre alla determinazione della validità delle sedute dovendosi ritenere, automaticamente, modificata la composizione della C.P.A..</p> <p>16. Qualora uno dei commissari di cui ai numeri 2 e 3 del comma 1, risulti assente per tre sedute consecutive senza giustificato motivo e senza incaricare un delegato, il Dirigente dell'Area funzionale preposta all'attività edilizia dei privati, ne darà comunicazione all'Amministrazione competente al fine di ottenerne la surroga o la sostituzione.</p>
--	--

#### 4- COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione svolgerà le proprie attività secondo le competenze esclusive indicate nell'art. 112 della Legge Regionale 21 gennaio 2015 n° 1, che per comodità viene di seguito riportato:

<p><b>Art. 112</b> (Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio)</p> <p>1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali, esclusivamente per gli interventi che interessano:</p> <p>a) le aree e gli insediamenti di cui all' <a href="#">articolo 96</a> ;</p> <p>b) le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, i siti della rete Natura 2000, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche, di cui agli articoli 83, comma 5, 84 e 86;</p> <p>c) le aree contigue alle aree naturali protette di cui all' <a href="#">articolo 87, comma 1</a> ;</p> <p>d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni ai sensi dell' <a href="#">articolo 89, comma 4</a> , quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale.</p> <p>2. Sono esclusi dal parere della commissione gli interventi di attività edilizia senza titolo abilitativo di cui all' <a href="#">articolo 118</a> non sottoposti a parere o autorizzazione ai sensi del <a href="#">d.lgs. 42/2004</a> .</p> <p>3. La commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale e paesaggistica ed esprime parere sulla qualità architettonica e sull'inserimento nel paesaggio degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi.</p> <p>4. Il comune, con il regolamento per l'attività edilizia,</p>	<p>tenendo anche conto della partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, definisce la composizione e le modalità di nomina nel rispetto dei seguenti principi:</p> <p>a) la commissione costituisce organo a carattere tecnico, i cui componenti devono possedere un'elevata competenza e specializzazione, al fine di perseguire l'obiettivo fondamentale della qualità architettonica e urbanistica negli interventi;</p> <p>b) della commissione debbono obbligatoriamente fare parte almeno due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell'apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale, in applicazione delle norme regolamentari Titolo I, Capo III ;</p> <p>c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo;</p> <p>d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggistico e ambientale, nonché ai fini degli articoli 28, comma 10, 31, comma 2, 32, 56, comma 12 e 128, comma 2.</p> <p>5. Il regolamento comunale per l'attività edilizia può prevedere che la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.</p> <p>6. La commissione all'atto dell'insediamento redige un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali degli interventi di riferimento per l'emanazione dei pareri.</p>
---	--

<p>7. I pareri della commissione, obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del procedimento. Ai fini del parere di cui al comma 1 , per interventi in aree non sottoposte a vincolo di cui al <a href="#">d.lgs. 42/2004</a> , all'istanza è allegata la relazione paesaggistica semplificata di cui all' <a href="#">articolo 2 del d.p.r. 139/2010</a> .</p>	<p>8. La commissione può svolgere i suoi lavori anche attraverso strumenti telematici, a distanza e con partecipazione asincrona.</p>
--	---

## 5- FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione esplicherà le proprie attività secondo le modalità previste dall'art. 2.2.8 del RE:

<p><b>Art. 2.2.8</b>  <b>Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio – funzionamento</b></p> <p>1. La Commissione edilizia comunale si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e, in via straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno.</p> <p>2. La Commissione è convocata dal presidente con invito scritto; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri con diritto di voto; in assenza del presidente la Commissione è presieduta da un suo delegato.</p> <p>3. Le deliberazioni sono validamente espresse con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità, prevale il voto del presidente.</p> <p>4. Il parere sui progetti di intervento in zone sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs 42/2004 e nei centri storici deve essere espressamente formulato in conformità a quanto disposto al precedente articolo 2.2.7, comma 7.</p> <p>5. Quando la Commissione ritenga necessario avvalersi di soggetti di particolare preparazione specifica, il presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni della Commissione uno o più esperti senza diritto di voto.</p> <p>6. Il soggetto richiedente il titolo abilitativo può chiedere di essere ascoltato personalmente o a mezzo di un incaricato, anche con l'assistenza di propri tecnici.</p> <p>7. <del>I progetti possono essere esaminati dalla Commissione solo dopo che il responsabile del procedimento abbia redatto la dettagliata relazione nei termini di cui al secondo comma dell'art. 2.2.3 del presente Regolamento Edilizio. (Comma superato dal dettato degli articoli 111,123 e 125 della L.R. 1/2015)</del></p>	<p>8 I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando sono in esame pratiche nelle quali sia ravvisabile un interesse proprio o del coniuge, dei parenti ed affini entro il quarto grado, di tecnici che sono in associazione professionale con il commissario o di professionisti che lavorino o collaborino nel medesimo studio tecnico.</p> <p>9. I processi verbali delle riunioni sono scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione, i voti riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto sul parere dato.</p> <p>10. I processi verbali vengono firmati dal presidente, dal segretario e da tutti i membri intervenuti; il segretario riporta nel verbale il parere della Commissione per ogni domanda esaminata e appone sul relativo progetto un timbro con la dicitura: COMMISSIONE EDILIZIA N..... DEL ..... APPROVATO RINVIATO RESPINTO completando con la firma del Presidente e del Segretario.</p> <p>11. Il parere della Commissione Edilizia su progetti interessanti immobili o aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 , è dato con modalità e procedure previste al precedente articolo 2.1.6.</p>
--	---

La Commissione si esprimerà – ai sensi dell'articolo 112 della L.R. 1/2015 - sui progetti che le verranno sottoposti valutando la qualità architettonica ed edilizia delle opere, l'impatto estetico-visuale dell'intervento il rapporto con il contesto, la qualità progettuale.

Ai sensi dell'art. 2.2.7 del vigente Regolamento Edilizio, i pareri della Commissione dovranno essere adeguatamente motivati e potranno richiedere di apportare modifiche di modesta entità al progetto, non potendo esprimere altri tipi di pareri interlocutori o di differimento. E' tuttavia facoltà della Commissione sospendere l'emissione del parere per un'istanza al fine di richiedere chiarimenti e per consentire eventuali audizioni del progettista o della proprietà nella successiva seduta o sopralluoghi ritenuti necessari.

La Commissione edilizia si riunirà nei tempi e con le modalità previste dal sopra richiamato Art. 2.2.8 e dell'art. 112 della L.R. 1/2015, perseguendo il rispetto dei tempi procedurali del rilascio dei permessi di costruire, delle SCIA in ambito vincolato o dell'istruttoria delle istanze per i Piani Attuativi.

Il calendario delle sedute verrà concordato tra i membri e presentato con cadenza almeno mensile.

La convocazione avverrà ordinariamente via e-mail. Per casi eccezionali la convocazione potrà avvenire per FAX o Raccomandata AR.

Quanto discusso durante i lavori e non verbalizzato perché non espressamente richiesto é da considerarsi riservato. Pertanto tutti i componenti sono vincolati, per tutto quanto non verbalizzato e per l'andamento delle votazioni, compreso l'espressione del parere e del voto proprio, al segreto d'ufficio.

Ulteriori informazioni ritenute utili potranno essere richieste a:

Arch.. Antonio Zitti (tel: 0744/747238) anche via E-mail all'indirizzo:

[antonio.zitti@comune.narni.tr.it](mailto:antonio.zitti@comune.narni.tr.it)

Il Dirigente  
Arch. Antonio Zitti

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Narni. The text within the stamp includes "COMUNE DI NARNI", "UFFICIO ORGANIZZAZIONE", and "UFFICIO TECNICO". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Antonio Zitti".